

Messaggio

numero
8592

data
25 giugno 2025

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Modifica della legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU)

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta del Consiglio di Stato di modifica della legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU).

1. SITUAZIONE ATTUALE

La legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU) attua a livello cantonale i disposti della legislazione federale in materia.

Recentemente l'impianto legislativo federale in materia di misurazione ufficiale è stato sottoposto a revisione. Nella sua seduta del 23 agosto 2023 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU) che ha introdotto, tra le altre cose, un nuovo modello di geodati e l'ha posta in vigore con effetto dal 1° gennaio 2024.

Ampie parti dell'OMU non hanno richiesto modifiche. Infatti, la misurazione ufficiale (MU) è stata dotata di un nuovo modello di geodati, modernizzata puntualmente e aperta alle tecnologie future, ma non rivista radicalmente. L'organizzazione, i principi e le soluzioni alla base della MU secondo gli standard introdotti nel 1993 (MU93) non sono stati messi in discussione, poiché si sono rilevati sostanzialmente efficaci nella pratica. Essi restano validi e confacenti anche oltre il futuro prossimo.

Oltre alla revisione dell'OMU, il nuovo modello di geodati ha richiesto anche un adeguamento delle basi giuridiche al livello dei dipartimenti. In particolare, l'ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU) è stata sottoposta a revisione totale e rinominata come ordinanza del DDPS concernente la misurazione ufficiale (OMU-DDPS) e messa anche questa in vigore il 1° gennaio 2024. Nell'ambito della revisione la Confederazione ha deciso di disciplinare il nuovo modello di geodati come tutti gli altri geodati del diritto federale – ossia esternamente all'ordinanza – nonché di ricollocare tutte le esigenze tecniche e le prescrizioni di dettaglio in direttive e istruzioni.

L'ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale del 6 ottobre 2006 (OFMU) è invece stata abrogata. I dettagli relativi al finanziamento della misurazione ufficiale sono stati disciplinati all'interno dell'OMU. Sotto il profilo materiale il

calcolo dei contributi non subisce cambiamenti significativi, ma la competenza per l'emanazione di regolamentazioni dettagliate relative al finanziamento non spetta più al Parlamento, bensì al Consiglio federale.

La Confederazione ha pertanto ordinato ai cantoni di procedere con l'adeguamento della legislazione cantonale in materia di MU, al fine di conformarsi alle nuove ordinanze federali e poter procedere con il passaggio al nuovo modello di geodati entro il 31 dicembre 2027.

2. ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l'obiettivo di adeguare la legislazione cantonale in materia di MU, ossia la legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU) e il regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006, è stato istituito un gruppo di lavoro misto pubblico-privato, costituito da rappresentanti dell'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (UCRF) e da membri dell'organizzazione professionale Ingegneri geometri svizzeri (IGS) sezione Ticino.

Per l'adeguamento delle basi giuridiche cantonali a seguito della revisione delle ordinanze federali, si è fatto capo ad un'apposita guida redatta dall'Ufficio federale di topografia swisstopo¹. Essa supporta i cantoni in questo compito, indicando le esigenze di adeguamento, suddivise in misure legislative e organizzative.

Vi è poi l'opportunità di operare altri adattamenti della LMU, scaturiti dall'esperienza e dalla pratica nell'esecuzione dei lavori e nella tenuta a giorno della MU, nonché dalla necessità di formalizzare alcune prassi. Tutte le modifiche presentate hanno lo scopo di migliorare, semplificare, aggiornare o chiarire l'applicazione di specifiche disposizioni.

Infine, si approfitta della presente modifica di legge per un controllo di correttezza, attualità, conformità e uniformità dei termini tecnici e delle denominazioni correntemente in uso.

La proposta di modifica dei singoli articoli è dettagliatamente esposta e commentata nel capitolo 4.

2.1 Modifiche a seguito della revisione federale

Le principali modifiche da adottare a seguito dell'entrata in vigore delle due ordinanze federali, ossia la revisionata OMU e la nuova OMU-DDPS, sono le seguenti:

- fissare il termine per il cambiamento del modello di geodati della MU e del relativo linguaggio descrittivo di interscambio;
- adeguare il diritto cantonale al nuovo modello di geodati, per esempio sostituendo o stralciando i termini concernenti l'attuale modello dei dati della MU rispettivamente i rimandi all'OTEMU;

¹ <https://www.cadastrre-manual.admin.ch/de/einfuehrung-dmav#Wegleitung-für-die-Kantone> (in tedesco o francese)

- abrogare le estensioni cantonali dell'attuale modello dei dati della MU;
- definire quali ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri sono autorizzati a firmare i documenti di mutazione e a rilasciare gli estratti autenticati;
- verificare ed eventualmente regolare lo scambio tramite interfaccia tra i responsabili della MU e gli uffici dei registri;
- garantire che il servizio di vigilanza sulla MU sia diretto da un ingegnere geometra, che nell'ambito specialistico agisce in modo autonomo e indipendente;
- prescrivere che la pubblicazione degli atti concernenti il deposito pubblico di un'opera di MU avvenga esclusivamente in forma elettronica.

2.2 Altre modifiche elaborate dal gruppo di lavoro

Le principali modifiche da adottare a seguito della verifica, delle riflessioni e delle discussioni del gruppo di lavoro concernenti la LMU sono le seguenti:

- eliminare le norme relative all'esecuzione di nuove opere di digitalizzazione provvisoria e di misurazione provvisoria, nonché di aggiornamento delle mappe censuarie;
- stralciare la partecipazione alle spese relative ai registri fiscali e modificare la ripartizione delle spese di gestione della MU allestita secondo le vecchie disposizioni;
- meglio definire chi è tenuto a farsi carico delle spese di tenuta a giorno permanente dei dati della MU;
- abolire il sussidio cantonale per le spese di tenuta a giorno permanente di alcuni oggetti della MU (vedi anche conseguenze finanziarie nel capitolo 3);
- abrogare le disposizioni transitorie inerenti il passaggio al nuovo sistema e quadro di riferimento planimetrico.

3. CONSEGUENZE FINANZIARIE E CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE

La modifica che ha un sostanziale impatto dal profilo finanziario riguarda il sussidio dei lavori di tenuta a giorno permanente dei dati della MU, eseguita dagli ingegneri geometri revisori. I costi di questi lavori sono fatturati di regola a chi li ha causati (cfr. art. 73 cpv. 1 LMU).

Per i lavori che riguardano cambiamenti o aggiornamenti della copertura del suolo e degli oggetti singoli (per esempio l'inserimento o la modifica nei dati della MU di un edificio, una strada, un riparo, un vigneto o un muro), il Cantone applica un sussidio variante dal 10%

Messaggio n. 8592 del 25 giugno 2025

al 40%, in funzione del valore ufficiale di stima del terreno. I comuni concedono a loro volta un sussidio pari a quello accordato dal Cantone (cfr. art. 73 cpv. 3 LMU).

Sulla base della statistica dei conti di tenuta a giorno, nell'85% dei casi il sussidio cantonale applicato è del 10%. Tenendo conto del costo medio per questo genere di lavori, ossia di circa fr. 1'000.- a intervento, il sussidio medio a favore di chi ha causato le spese o dei proprietari ammonta complessivamente a circa fr. 200.- (equamente suddiviso tra Cantone e comune).

La conseguenza finanziaria per il Cantone è un potenziale risparmio di circa fr. 300'000.- all'anno sulla gestione corrente (a partire dall'anno contabile 2027 se la presente proposta di modifica entrerà in vigore al 1° gennaio 2026), considerando mediamente 2'500 mutazioni di coltura all'anno. La stessa cifra verrebbe risparmiata anche dai comuni. Si ritiene che il maggior onere a carico di chi ha causato le spese o dei proprietari sia sostenibile, considerando anche che si tratta di costi unici e poco frequenti.

Inoltre, il Cantone Ticino risulta essere l'unico che sussidia i lavori di tenuta a giorno permanente della copertura del suolo e degli oggetti singoli, mentre negli altri cantoni sono completamente a carico di chi ha causato la modifica.

La presente proposta è conforme al Programma di legislatura 2023-2027, in particolare l'asse strategico 1 "Relazioni con la cittadinanza e le istituzioni", obiettivo 2 "Migliorare i servizi e le prestazioni dell'Amministrazione cantonale attraverso la digitalizzazione e le potenzialità offerte dai nuovi strumenti digitali e tecnologici", Azione 2.2 e l'asse strategico 2 "Sviluppo e attrattiva del Cantone Ticino", obiettivo 9 "Ritrovare e mantenere l'equilibrio finanziario a medio termine", Azione 9.1.

4. DETTAGLIO SINGOLI ARTICOLI

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Componenti della misurazione ufficiale</p> <p>Art. 2 Le componenti della misurazione ufficiale, definite dal diritto federale, sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i punti fissi e i segni di terminazione;b) i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale;c) il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;d) i documenti tecnici da allestire;e) le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime;f) il piano di base della misurazione ufficiale.	<p>Componenti della misurazione ufficiale</p> <p>Art. 2 Le componenti della misurazione ufficiale sono definite nell'articolo 5 dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).</p>

L'elenco delle componenti della MU nell'art. 5 OMU è stato rivisto. A livello di LMU invece di riprendere il nuovo elenco nel cpv. 1 lo si sostituisce con un rimando.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Comprensori di misurazione</p> <p>Art. 3 ¹L'allestimento delle misurazioni ufficiali avviene per Comune.</p> <p>²Per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e dei relativi registri e documenti, il comprensorio comunale può essere suddiviso in sezioni.</p> <p>³Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l'aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune.</p>	<p>Comprensori di misurazione</p> <p>Art. 3 ¹L'allestimento delle misurazioni ufficiali avviene per Comune.</p> <p>²¹Per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e dei relativi registri e documenti, il comprensorio comunale può essere suddiviso in sezioni.</p> <p>³²Nel caso di aggregazione di comuni, i comprensori di misurazione dei comuni precedenti l'aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo comune.</p>

Il cpv. 1 è eliminato, visto che, al di là delle classiche opere che normalmente si estendono su un singolo comune (come per esempio un primo rilevamento), alcuni lavori di MU possono limitarsi a una porzione del comune, per esempio un lotto di rinnovamento catastale, o estendersi su più comuni, per esempio gli adeguamenti particolari di interesse nazionale (cfr. commento art. 5) oppure la tenuta a giorno periodica.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Cantone</p> <p>Art. 5 Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, la digitalizzazione provvisoria, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente.</p>	<p>Cantone</p> <p>Art. 5 Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, la digitalizzazione provvisoria gli adeguamenti particolari di interesse nazionale, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente.</p>

Tra i lavori per i quali l'autorità competente è il Cantone viene eliminata la digitalizzazione provvisoria. Come dice la denominazione stessa, si è trattata di un'operazione straordinaria degli scorsi decenni, che non viene più eseguita, visto che tutte le opere di questo genere sono terminate (cfr. commento art. 45). Vengono invece aggiunti gli adeguamenti particolari di interesse nazionale. Questi lavori di MU, sempre più frequenti, sono emanati dalla Confederazione ed eseguiti sull'intero territorio svizzero. Ad esempio si possono citare il cambiamento del sistema e del quadro di riferimento planimetrico (progetto MN95) oppure l'armonizzazione tra il Registro federale degli edifici e delle abitazioni e la MU (progetto REA-MU). Anche il prossimo passaggio al nuovo modello di geodati è considerato un adeguamento particolare di interesse nazionale.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Comune</p> <p>Art. 6 cpv. 3</p> <p>³Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. j dell'Ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).</p>	<p>Comune</p> <p>Art. 6 cpv. 3</p> <p>³Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. j dell'Ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).</p>

L'art. 6 OMU a cui si rimanda nel testo dell'art. 6 cpv. 3 LMU è stato abrogato. Esso elencava i livelli d'informazione, tra cui gli indirizzi degli edifici, compresi nel catalogo degli oggetti, a sua volta alla base dell'attuale modello dei dati della MU. Il rimando a questo articolo è eliminato senza sostituzione, poiché il presente art. 6 tratta dell'autorità competente, che rimane invariata.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Consiglio di Stato</p> <p>Art. 7 Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) estendere, se giustificato da un'esigenza generale e permanente, il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale; b) designare il dipartimento autorizzato a sottoscrivere l'accordo di programma pluriennale con la Confederazione; c) designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali; d) designare il servizio competente per l'insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante; e) nominare i membri della Commissione di misurazione; f) nominare i membri della Commissione di nomenclatura; g) approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario; h) designare il servizio competente che sottopone all'Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 ONGeo. 	<p>Consiglio di Stato</p> <p>Art. 7 Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) estendere, se giustificato da un'esigenza generale e permanente, il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale; b) designare il dipartimento autorizzato a sottoscrivere l'accordo di programma pluriennale con la Confederazione; c) designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali; d) designare il servizio competente per l'insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante; e) nominare i membri della Commissione di misurazione; f) nominare i membri della Commissione di nomenclatura; g) approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario; h) designare il servizio competente che sottopone all'Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 ONGeo; i) prescrivere che, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica; j) definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla legislazione federale.

La lett. i) è aggiunta. Si tratta di un riposizionamento formale della norma, già oggi presente all'art. 16 cpv. 2 lett. a) che, come si vedrà più avanti, si propone di abrogare (cfr. commento art. 16). Si tratta di una competenza già assegnata al Consiglio di Stato e da mantenere. Con la revisione del regolamento sulla misurazione ufficiale infatti la possibilità di introdurre le servitù sarà rivalutata e approfondita, alla luce dell'attuale contesto a livello federale e cantonale. La lett. j) è aggiunta, riportata dall'art. 16 cpv. 2 lett. b), che viene

abrogato (cfr. commento art. 16). Trattandosi di una competenza già assegnata al Consiglio di Stato e ancora valida questa è ritenuta la migliore ricollocazione.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali</p> <p>Art. 8 1Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali (Servizio di vigilanza) è diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.</p> <p>2Il Servizio di vigilanza è competente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fissare la data d'esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni interessati; b) determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 ONGeo; c) determinare la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le modifiche del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le modifiche e comunicarle all'Ufficio federale di topografia, ai sensi dell'art. 21 dell'ONGeo; d) sottoporre all'Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell'art. 22 ONGeo; e) presentare la domanda all'Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 lett. c. ONGeo; f) trasmettere gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel regolamento, per la loro archiviazione; g) assicurare la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN); h) annunciare i voli delle riprese aeree ai sensi dell'art. 27 OMN; i) emanare le istruzioni di servizio. <p>3Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall'ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU) e nella presente legge.</p>	<p>Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali</p> <p>Art. 8 1Il Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali (Servizio di vigilanza) è diretto da sottostà alla direzione specialistica autonoma di un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.</p> <p>2Il Servizio di vigilanza è competente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fissare la data d'esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni interessati; b) determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell'art. articolo 8 epv-capoverso 2 ONGeo; c) determinare la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le modifiche del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le modifiche e comunicarle all'Ufficio federale di topografia, ai sensi dell'art. articolo 21 dell'ONGeo; d) sottoporre all'Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell'art. articolo 22 ONGeo; e) presentare la domanda all'Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi dell'art. articolo 28 epv-capoverso 2 lett. lettera c- ONGeo; f) trasmettere gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel regolamento, per la loro archiviazione; g) assicurare la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell'art. articolo 14 epv-capoverso 2 dell'ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN); h) annunciare i voli delle riprese aeree ai sensi dell'art. 27 OMN; h) emanare le istruzioni di servizio; i) allestire il piano di base. <p>3Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall'ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU) e nella presente legge.</p>

Nel cpv. 1 viene inserito un complemento in merito alla direzione del Servizio di vigilanza. Esso è conseguente alla modifica dell'art. 42 OMU e a quanto portato all'attenzione dei cantoni nella guida di swisstopo.

Nel merito, il criterio decisivo per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di MU è il fatto che essi siano eseguiti solo da ingegneri geometri non soggetti a istruzioni e iscritti nel registro degli ingegneri geometri o sotto la loro direzione tecnico-professionale. Direzione significa che tale persona può dirigere direttamente i lavori da un punto di vista tecnico-professionale. Non soggetto a istruzioni significa che una persona integrata nella gerarchia di un'organizzazione non è tenuta ad accettare o seguire le istruzioni di superiori dal punto di vista tecnico-professionale. Ciò può riguardare anche questioni organizzative o finanziarie se l'aspetto organizzativo in questione può avere un impatto sull'esecuzione tecnico-professionale dei lavori. La persona incaricata della direzione dei lavori di MU deve quindi essere libera nelle sue decisioni relative all'esecuzione dei lavori dal punto di vista tecnico-professionale (per esempio la scelta dei metodi e degli strumenti). Un superiore può fornire istruzioni tecnico-professionali a questa persona solo se, a sua volta, è iscritto nel registro dei geometri.

La lett. h) del cpv. 2 è eliminata, quale diretta conseguenza dell'abrogazione dell'art. 27 cpv. 2 dell'ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN), che concerneva l'organo di coordinamento delle riprese aeree. L'obbligo di notifica dei cantoni si è dimostrato inattuabile nella pratica. Swisstopo continua invece ad essere competente per i voli delle autorità federali.

La lett. i) è aggiunta, riprendendo e riformulando l'art. 44a cpv. 1, che viene abrogato (cfr. commento art. 44a). Trattandosi di una competenza già assegnata al Servizio di vigilanza e ancora valida questa è ritenuta la migliore ricollocazione.

Nel cpv. 3 viene tolta la denominazione per esteso dell'OMU, essendo la prima menzione stata anticipata all'art. 2.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri</p> <p>Art. 9 La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra), il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.</p>	<p>Ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri</p> <p>Art. 9 ¹La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra), il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.</p> <p>²L'ingegnere geometra e il rispettivo sostituto sono autorizzati a firmare i documenti di mutazione e a rilasciare gli estratti autenticati e le valutazioni del comune per il quale sono stati nominati per i lavori di tenuta a giorno permanente.</p>

Nel cpv. 1 è sufficiente utilizzare la forma abbreviata “ingegnere geometra”, in quanto già introdotta in precedenza all’art. 4 (non oggetto della presente revisione).

Il nuovo cpv. 2 è allestito per rispondere al nuovo art. 46a OMU (in particolare il cpv. 1), secondo cui i cantoni devono nominare gli ingegneri geometri che possono rilasciare estratti autenticati e firmare documenti di mutazione. Il metodo con cui i cantoni attuano questa disposizione è fondamentalmente demandata a loro: è possibile tenere un registro corrispondente (variante individuale-concreta) o emanare una regolamentazione generale-astratta.

Anche per evitare una nuova definizione giuridica e il maggior onere amministrativo della tenuta di un apposito registro, è stata scelta la soluzione, suggerita anche dalla guida di swisstopo, di autorizzare tutti gli ingegneri geometri revisori e i loro sostituti (anch’essi ingegneri geometri) nominati dai comuni per la tenuta a giorno permanente dei rispettivi comprensori di misurazione. Il termine “valutazioni” è stato affiancato agli estratti autenticati, in conformità agli artt. 34 e 35 OMU.

Testo in vigore	Proposta di modifica
b) competenze Art. 11 cpv. 1 1La Commissione si occupa dell’evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiari e alla riunione dei fondi.	b) competenze Art. 11 cpv. 1 1La Commissione si occupa dell’evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiari e alla riunione dei fondi del deposito pubblico degli atti della misurazione ufficiale.

L’espressione “atti pubblicati” è stata sostituita da una formulazione più comprensibile, di uso più comune e uniformata con gli articoli della presente legge che seguono, in particolare il titolo 6 e l’art. 35 che parlano di “deposito pubblico”.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">TITOLO 3 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO 3 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione</p>
<p>Ampliamenti</p> <p>Art. 16 1Il Consiglio di Stato può definire, quali ampliamenti cantonali ai sensi dell'OMU, ulteriori livelli d'informazione, ulteriori suddivisioni o nuovi attributi degli oggetti dell'allegato A dell'Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU).</p> <p>2Gli ampliamenti cantonali sono ammessi nella misura in cui non violano le esigenze del modello dei dati della Confederazione.</p> <p>3Il Consiglio di Stato può inoltre:</p> <p>a) prescrivere che, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il Registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica;</p> <p>b) definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla legislazione federale.</p>	<p>Ampliamenti</p> <p>Art. 16 1Il Consiglio di Stato può definire, quali ampliamenti cantonali ai sensi dell'OMU, ulteriori livelli d'informazione, ulteriori suddivisioni o nuovi attributi degli oggetti dell'allegato A dell'Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU).</p> <p>2Gli ampliamenti cantonali sono ammessi nella misura in cui non violano le esigenze del modello dei dati della Confederazione.</p> <p>3Il Consiglio di Stato può inoltre:</p> <p>a) prescrivere che, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il Registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica;</p> <p>b) definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla legislazione federale.</p>

L'ordinanza federale non ammette più che i cantoni possano definire ampliamenti (dette anche estensioni) del contenuto del nuovo modello di geodati della MU. Oltre ad avere abrogato l'art. 10 OMU, la Confederazione all'art. 6 cpv. 2 OMU vieta esplicitamente le estensioni cantonali del modello di geodati.

I cantoni interessati possono naturalmente continuare a mantenere in futuro gli ampliamenti dell'attuale modello dei dati della MU, ma come geodati indipendenti basati sul diritto cantonale. Normalmente ciò implica il relativo adeguamento o la creazione di nuove norme nelle basi giuridiche cantonali, anche in materia di geoinformazione, poiché l'intervento minimo prevede un'aggiunta al catalogo dei geodati di base di diritto cantonale, che è quasi sempre un allegato del regolamento cantonale sulla geoinformazione.

Dopo approfondita analisi e discussione durante la revisione della LMU, nel Cantone Ticino si rinuncia a trasferire gli ampliamenti esistenti dall'attuale al nuovo modello di geodati della MU. Pertanto i cpv. 1 e 2 non hanno più senso di esistere.

Infine, il contenuto del cpv. 3 viene ricollocato. Le lett. a) e b) vengono riprese all'art. 7 come nuove lett. i) e j) (cfr. commento art. 7). Pertanto sia l'art. 16 che il titolo 3 (che comprende solo questo articolo) sono abrogati.

Messaggio n. 8592 del 25 giugno 2025

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Rispetto dei segni della misurazione ufficiale a) Principio Art. 18 cpv. 1 1È vietato spostare, rimuovere o danneggiare i segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione.</p>	<p>Rispetto dei segni della misurazione ufficiale a) Principio Art. 18 cpv. 1 1È vietato spostare, rimuovere o danneggiare i segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione (punti fissi).</p>

L'aggiunta "punti fissi", intesa quale sinonimo di punti di misurazione, serve per stabilire un ponte terminologico con l'art. 5 OMU. I punti fissi e il loro segni sono infatti una delle componenti della MU.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>b) Domanda di autorizzazione Art. 18a cpv. 1 1Per spostamenti, rimozioni o sostituzioni dei punti di misurazione deve essere inoltrata, con sufficiente anticipo, una domanda di autorizzazione all'ingegnere geometra revisore della misurazione ufficiale interessata.</p>	<p>b) Domanda di autorizzazione Art. 18a cpv. 1 1Per spostamenti, rimozioni o sostituzioni dei punti di misurazione (punti fissi) deve essere inoltrata, con sufficiente anticipo, una domanda di autorizzazione all'ingegnere geometra revisore della misurazione ufficiale interessata.</p>

Come per l'articolo precedente, l'aggiunta "punti fissi", intesa quale sinonimo di punti di misurazione, serve per stabilire un ponte terminologico con l'art. 5 OMU. I punti fissi e il loro segni sono infatti una delle componenti della MU.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Accertamento dei confini a) in generale Art. 20 cpv. 3 3A semplice richiesta dell'ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra un termine e l'altro da rami e cespugli.</p>	<p>Accertamento dei confini a) in generale Art. 20 cpv. 3 3A semplice richiesta dell'ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra di essi un termine e l'altro da rami e cespugli.</p>

Il cpv. 3 è stato generalizzato, ritenuto che i segni di confine non sono solo materializzati con termini.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Cessione di territorio di piccola entità e rettifica di confini territoriali comunali a) in via bonale</p> <p>Art. 24 1La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall'ingegnere geometra assuntore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.</p> <p>2Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d'ufficio da parte dell'ingegnere geometra assuntore.</p> <p>3Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade e i corsi d'acqua e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un Comune non ne risulti notevolmente diminuita.</p>	<p>Cessione di territorio di piccola entità e rettifica di confini territoriali comunali a) in via bonale</p> <p>Art. 24 1La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall'ingegnere geometra assuntore revisore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.</p> <p>2Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d'ufficio da parte dell'ingegnere geometra assuntore revisore.</p> <p>3Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade, e i corsi d'acqua e i limiti di proprietà e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un comune non ne risulti notevolmente diminuita.</p>

La prassi ha dimostrato che gli interventi inerenti ai confini comunali, di poco conto e in via bonale, sono più semplici e meno dispendiosi se eseguiti da parte degli ingegneri geometri revisori, già nominati dal comune per la tenuta a giorno permanente, piuttosto che dagli ingegneri geometri assuntori nell'ambito dei lavori di primo rilevamento della misurazione ufficiale ormai terminati. Questa modifica non ha nessun effetto sulla procedura descritta nell'articolo.

Oltre che coincidere se possibile con elementi naturali (per esempio corsi d'acqua o la morfologia del terreno) e con opere costruttive (in particolare le strade), gli adattamenti dei confini comunali devono tenere conto dell'andamento dei limiti di proprietà e di un equo trattamento dei proprietari. Questo è il motivo dell'aggiunta al cpv. 3.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>b) d'ufficio</p> <p>Art. 30 cpv. 2</p> <p>2Le proposte dell'ingegnere geometra di cui al cpv. 1 sono protocollate e inviate alle parti interessate e possono essere contestate in occasione della pubblicazione degli schizzi di terminazione; cresciuto in giudicato, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente ufficio dei registri per la sua conservazione come documento giustificativo.</p>	<p>b) d'ufficio</p> <p>Art. 30 cpv. 2</p> <p>2Le proposte dell'ingegnere geometra di cui al cpv. capoverso 1 sono protocollate e inviate alle parti interessate e possono essere contestate in occasione della pubblicazione degli schizzi di terminazione del deposito pubblico della misurazione ufficiale; cresciuto in giudicato, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente ufficio dei registri per la sua conservazione come documento giustificativo.</p>

Gli schizzi di terminazione vengono pubblicati unitamente agli atti e alla documentazione che sono oggetto del deposito pubblico della MU. In altre parole, viene svolta un'unica pubblicazione. Quindi il testo viene conformato al titolo 6 e all'art. 35, come già in precedenza l'art. 11, utilizzando il termine "deposito pubblico".

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>d) acquisto delle proprietà o diritto limitato Art. 32 Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è applicabile il secondo capoverso dell'art. 656 del CCS.</p>	<p>d) acquisto delle proprietà o diritto limitato Art. 32 Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è applicabile il secondo capoverso dell'art. 656 del CCS l'articolo 656 capoverso 2 CC.</p>

La modifica consiste semplicemente nella correzione dell'acronimo del Codice civile e nella riformulazione corretta del rimando secondo l'attuale tecnica legislativa.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico Art. 35 ¹Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'art. 14a OMU, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione ufficiale dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU. ²Oltre ai documenti previsti dalla legislazione federale vengono depositati ulteriori documenti fissati nel regolamento.</p>	<p>Avviso e forma Art. 35 ¹Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'art. articolo 14a OMU, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione ufficiale dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU. ²Oltre ai documenti previsti dalla legislazione federale vengono depositati ulteriori documenti fissati nel regolamento. ²La pubblicazione degli atti avviene in forma elettronica secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p>

Il cpv. 2 è stato eliminato poiché gli ulteriori documenti ai quali si riferisce non sono nient'altro che gli schizzi di terminazione, che come già spiegato nel commento dell'art. 30, sono già inclusi negli atti della MU che devono essere depositati pubblicamente.

A fronte della trasformazione digitale che la società e l'amministrazione pubblica stanno attraversando, è sorta l'esigenza di un deposito pubblico in forma elettronica. La strategia di e-government Svizzera esige inoltre che questi processi interattivi tra l'amministrazione e la popolazione siano sempre più digitalizzati. Durante la revisione dell'OMU si è quindi posta la questione se essa debba stabilire anche che il deposito pubblico in forma elettronica è consentito. Di per sé, l'art. 28 cpv. 3 OMU affida ai cantoni la regolamentazione della procedura di deposito. Essi sono quindi liberi di prevedere anche un deposito pubblico in forma elettronica. Tuttavia, vista l'importanza della MU per il registro fondiario e la conseguente necessità di certezza del diritto, la Confederazione ha voluto esplicitamente chiarire nel nuovo art. 28 cpv. 4 OMU che nella loro legislazione i

cantoni possono prevedere il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale della MU esclusivamente in forma elettronica.

Appurato con i servizi cantonali competenti per la geoinformazione e con IGS sezione Ticino che i tempi sono maturi e gli strumenti e le procedure tecniche sono date, il nuovo cpv. 2 dà seguito al suddetto articolo dell'OMU e prescrive a livello cantonale la forma elettronica per la pubblicazione degli atti della MU.

Visto il nuovo cpv. 2 che tratta della forma di pubblicazione e che l'art. 35 è il primo della sezione intitolata "Deposito pubblico", il marginale di questo articolo viene rivisto.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Opposizioni</p> <p>Art. 36 ¹Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati che toccano i diritti reali dei proprietari fondiari entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013 (LPAm).</p> <p>²Contraddizioni manifeste nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo (art. 65 OTEMU) e che non toccano i diritti reali dei proprietari fondiari possono essere segnalate al geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare.</p>	<p>Opposizioni^e</p> <p>Art. 36 ¹Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati del deposito pubblico che toccano i diritti reali dei proprietari fondiari entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).</p> <p>²Contraddizioni manifeste nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo (art. 65 OTEMU) e che non toccano i diritti reali dei proprietari fondiari possono essere segnalate all'ingegnere geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare.</p>

Coerentemente con le modifiche già applicate agli artt. 11 e 30 (cfr. rispettivi commenti), l'espressione "atti pubblicati" è stata sostituita dalla locuzione "deposito pubblico".

Sempre nel cpv. 1, la denominazione ufficiale della legge cantonale che regola la procedura amministrativa è stata corretta.

Il riferimento all'art. 65 OTEMU può essere tolto, visto che con la revisione totale dell'ordinanza federale esso è stato abrogato e non sostituito. Gli elementi descrittivi del fondo, che sono riportati sugli estratti per la tenuta del registro fondiario, sono trattati non più nelle basi giuridiche sulla MU, ma in quelle sul registro fondiario².

L'ultima modifica a questo articolo è puramente di terminologia. Come in tutta la presente legge, il termine corretto e di uso corrente è "ingegnere geometra".

² Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario del 28 dicembre 2012 (OTRF), sezione 3b, art. 7c

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Diritto di eseguire i lavori Art. 38 I lavori non contemplati dall'art. 44 cpv. 2 OMU, e non eseguiti direttamente dal Cantone possono essere affidati a ingegneri geometri non iscritti nel registro dei geometri o ad altri specialisti della misurazione.</p>	<p>Diritto di eseguire i lavori Art. 38 I lavori non contemplati dall'art. 44 cpv. 2 OMU, e non eseguiti direttamente dal Cantone possono essere affidati a ingegneri geometri non iscritti nel registro dei geometri o ad altri specialisti della misurazione.</p>

Il diritto di eseguire i lavori è ora disciplinato completamente dal nuovo art. 44 OMU. Esso dispone che è autorizzato all'esecuzione autonoma di lavori relativi alla MU chi ha superato con successo l'esame federale di Stato (conseguimento della patente di ingegnere geometra) ed è iscritto nel registro degli ingegneri geometri. Pertanto, gli "specialisti qualificati della misurazione" non sono più menzionati.

Già il precedente art. 44 OMU aveva unicamente lo scopo di garantire la qualità della misurazione quando si tratta di parti della MU che possono avere un effetto sulla proprietà fondiaria o hanno un riferimento con il registro fondiario. Ora il criterio decisivo per la facoltà di eseguire questi lavori è che essi siano eseguiti personalmente da o sotto la direzione professionale non soggetta a istruzioni di persone che sono iscritte nel registro degli ingegneri geometri. Per il significato di questa nuova formulazione si rimanda al commento dell'art. 8. Il criterio del non assoggettamento a istruzioni può essere infatti applicato sia alle organizzazioni statali (in questo caso il Servizio di vigilanza cantonale) che a quelle private (studio di ingegnere geometra).

In conclusione, considerato quanto sopra, l'art. 38 può essere abrogato.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto Art. 39 cpv. 1 1Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del Concordato intercantonale degli appalti pubblici (CIAP) rispettivamente della Legge sulle commesse pubbliche, riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione.</p>	<p>Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto Art. 39 cpv. 1 1Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del concordato intercantonale degli sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP) rispettivamente della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione.</p>

Le due leggi cantonali alle quali fa riferimento il cpv. 1 sono corrette e completate con data e abbreviazione, secondo la loro denominazione ufficiale.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Capitolo 2</p> <p>Primo rilevamento, rinnovamento e piano di base</p>	<p>Capitolo 2^{secondo}</p> <p>Primo rilevamento, rinnovamento, piano di base adeguamenti particolari di interesse nazionale e tenuta a giorno periodica</p>
<p>Primo rilevamento e rinnovamento</p> <p>Art. 40 1Il primo rilevamento e il rinnovamento possono essere eseguiti a tappe.</p> <p>2Nel rispetto delle normative federali e tenuto conto dei programmi di misurazione concordati, il servizio di vigilanza stabilisce il contenuto delle singole tappe.</p>	<p>Esecuzione dei lavori</p> <p>Art. 40 L'esecuzione del primo rilevamento, del rinnovamento, degli adeguamenti particolari di interesse nazionale e della tenuta a giorno periodica è stabilita nei programmi di misurazione concordati con la Confederazione.</p>

Il titolo del Capitolo 2 viene modificato, escludendo il piano di base (cfr. commento art. 44a) e includendo invece tutte le tipologie principali dei lavori di MU, come già riformulate all'art. 5 e all'art. 24 OMU-DDPS.

L'art. 40 è stato completamente riformulato. La prima parte del testo riprende le tipologie dei lavori di MU già enumerate nel titolo del Capitolo 2. Il marginale è stato generalizzato. L'aspetto dell'esecuzione a tappe passa in secondo piano, perché il relativo art. 21 cpv. 3 OMU è stato abrogato e perché fa parte dei dettagli regolati nei programmi di misurazione, che vengono concordati tra il Cantone e la Confederazione, più precisamente tra il Servizio di vigilanza e la Direzione federale delle misurazioni catastali.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2</p> <p>Art. 41 La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza del servizio di vigilanza. L'esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri patentati esterni nei casi stabiliti dal regolamento.</p>	<p>Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2</p> <p>Art. 41 La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza del Servizio di vigilanza. L'esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri patentati esterni nei casi stabiliti dal regolamento.</p>

Come già scritto in precedenza, il termine ingegneri geometri sottintende che si tratta di persone che hanno superato con successo l'esame federale di Stato (conseguimento della patente di ingegnere geometra) e sono iscritti nel registro degli ingegneri geometri. La specifica è quindi superflua.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Verifica</p> <p>Art. 43 Terminato il primo rilevamento o il rinnovamento gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto tecnico vanno consegnati al servizio di vigilanza per la verifica tecnica.</p>	<p>Verifica</p> <p>Art. 43 Terminato il primo rilevamento o il rinnovamento Terminata l'esecuzione dei lavori gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto tecnico vanno consegnati al Servizio di vigilanza per la verifica tecnica.</p>

La verifica tecnica è svolta sulle opere di MU di tutte le tipologie. Pertanto viene ripresa l'espressione generale "esecuzione dei lavori" dall'art. 40.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Aggiornamento dei dati del registro fondiario</p> <p>Art. 44 Dopo l'approvazione del rinnovamento l'ingegnere geometra assuntore trasmette tempestivamente la nuova descrizione dei beni immobili e i piani per la tenuta del registro fondiario all'Ufficio del registro fondiario competente.</p>	<p>Aggiornamento dei dati del registro fondiario</p> <p>Art. 44 Dopo l'approvazione del rinnovamento—dei lavori l'ingegnere geometra assuntore trasmette tempestivamente i dati e i documenti previsti dal regolamento—la—nuova descrizione dei beni immobili e i piani per la tenuta del registro fondiario all'ufficio del registro fondiario competente.</p>

L'approvazione è estesa a tutte le tipologie dei lavori di MU. Quindi anche in questo articolo viene utilizzata il sostantivo "lavori" come nell'art. 40.

I dati e i documenti da trasmettere all'Ufficio del registro fondiario competente sono già indicati all'art. 31 del regolamento sulla misurazione ufficiale. Per eliminare un inutile doppione, nella legge ci si limita ad inserire il debito rimando.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Piano di base</p> <p>Art. 44a ¹L'allestimento del piano di base è di competenza del Servizio di vigilanza. ²L'esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni.</p>	<p>Piano di base</p> <p>Art. 44a—¹L'allestimento del piano di base è di competenza del Servizio di vigilanza. ²L'esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni.</p>

L'art. 44a viene abrogato. Il cpv. 1 che riguarda la competenza è trasferito e integrato nell'art. 8. Il cpv. 2, che riguarda l'esecuzione, è stralciato al fine di liberalizzare l'esecuzione di questi lavori e non limitarlo esclusivamente agli ingegneri geometri. Ciò è possibile poiché il piano di base non è più considerato una componente della MU, ma solamente un prodotto ufficiale derivato dai dati della MU (cfr. art. 6 OMU-DDPS).

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Digitalizzazione provvisoria</p> <p>Art. 45 Il Cantone, sentito il Comune, può decidere la trasformazione di una misurazione approvata secondo l'ordinamento previgente in una forma numerica mediante digitalizzazione provvisoria.</p>	<p>Digitalizzazione provvisoria</p> <p>Art. 45—Il Cantone, sentito il Comune, può decidere la trasformazione di una misurazione approvata secondo l'ordinamento previgente in una forma numerica mediante digitalizzazione provvisoria.</p>

Come già anticipato nel commento dell'art. 5, la digitalizzazione provvisoria è una tipologia di lavori di MU che non è più necessario eseguire, nel Cantone Ticino come nel resto della Svizzera. Tutte le opere per poter disporre provvisoriamente di dati della MU digitali e informatizzati a partire da una MU secondo il vecchio regime sono state eseguite. L'art. 45 viene dunque abrogato.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>b) in modo progressivo Art. 47 Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno.</p>	<p>b) in modo progressivo Art. 47 Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno permanente.</p>

La modifica riguarda unicamente un'aggiunta in modo da distinguere esplicitamente la tenuta a giorno permanente dalla tenuta a giorno periodica.

La tenuta a giorno permanente rileva i cambiamenti causati dall'uomo; si tratta di modifiche della situazione effettiva o giuridica, come per esempio il frazionamento di un fondo o la costruzione di un nuovo edificio. La tenuta a giorno periodica rileva invece i cambiamenti che si verificano senza l'intervento dell'uomo per i quali non è possibile identificare un artefice; sono esempi di questo tipo lo spostamento del margine di una foresta o il cambiamento del tracciato di un torrente.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Capitolo 4 Tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale</p>	<p>Capitolo 4quarto Tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale</p>

La modifica del titolo del Capitolo 4 riguarda unicamente un'aggiunta in modo da distinguere esplicitamente la tenuta a giorno permanente dalla tenuta a giorno periodica.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>TAG durante i lavori di misurazione e di raggruppamento di terreni Art. 52 cpv. 1 ¹La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante i lavori del primo rilevamento, del rinnovamento, del raggruppamento terreni e della digitalizzazione provvisoria viene eseguita dall'ingegnere geometra revisore già incaricato dal comune.</p>	<p>TAG Tenuta a giorno durante i lavori di misurazione e di raggruppamento di terreni Art. 52 cpv. 1 ¹La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante lavori del primo rilevamento, del rinnovamento e del raggruppamento terreni e della digitalizzazione provvisoria l'esecuzione dei lavori di misurazione e di raggruppamento terreni viene eseguita dall'ingegnere geometra revisore già incaricato dal comune.</p>

Nel marginale l'acronimo TAG viene scritto per esteso. Nel cpv. 1 al posto di primo rilevamento e rinnovamento viene utilizzato il termine generale "esecuzione dei lavori", introdotto la prima volta all'art. 40. Contemporaneamente viene eliminata la digitalizzazione provvisoria, vista l'abrogazione dell'art 45.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Riunione di fondi e quote di PPPO Art. 53 cpv. 2 e 3 2È pure istituito l'obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte dell'ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 3Contro la decisione dell'ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall'intimazione.</p>	<p>Riunione di fondi e quote di PPPO Art. 53 cpv. 2 e 3 2È pure istituito l'obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte dell'ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 3Contro la decisione dell'ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall'intimazione.</p>

L'obbligo di riunione sussiste per le quote di proprietà per piani originarie (PPPO), ma non per l'analoga operazione applicata a fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, di cui tratta il cpv. 1 (non toccato dalla presente revisione). La prassi e l'esperienza hanno infatti dimostrato che non è sempre possibile riunire i fondi a causa di diversi impedimenti giuridici. Eliminando "pure" l'obbligatorietà concerne solo il cpv. 2.

Considerato quanto sopra, il cpv. 3 viene unito al cpv. 2 perché riguarda solo le PPPO.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Verifica periodica Art. 54 cpv. 1 1Il Servizio di vigilanza è l'autorità cantonale incaricata della verifica periodica della gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU.</p>	<p>Verifica periodica Art. 54 cpv. 1 1Il Servizio di vigilanza è l'autorità cantonale incaricata della verifica periodica della gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU del capitolo 5 OMU e della sezione 4 dell'ordinanza del DDPS concernente la misurazione ufficiale del 24 agosto 2023 (OMU-DDPS).</p>

A seguito della revisione totale dell'OTEMU l'attuale riferimento non esiste più. Della gestione della MU tratta invece il capitolo 5 OMU (dove al momento è presente solo l'art. 31) e la nuova sezione 4 dell'OMU-DDPS.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Gestione Art. 55 cpv. 1 1L'ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU.</p>	<p>Gestione Art. 55 cpv. 1 1L'ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU capitolo 5 OMU e della sezione 4 OMU-DDPS.</p>

La motivazione del cambiamento è identica a quella precedentemente esposta per l'art. 54 cpv. 1.

Messaggio n. 8592 del 25 giugno 2025

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Rettifica di contraddizioni a) Principio Art. 56 Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono rettificate d'ufficio dall'ingegnere geometra revisore che ne dà comunicazione al Servizio di vigilanza.</p>	<p>Rettifica di contraddizioni a) Principio Art. 56 Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono rettificate d'ufficio dall'ingegnere geometra revisore che ne dà comunicazione al previa autorizzazione del Servizio di vigilanza.</p>

Prima della rettifica d'ufficio, il Servizio di vigilanza deve verificare e confermare l'effettiva contraddizione, considerando che i costi sono a carico del Cantone. Solamente in seguito esso rilascia la relativa autorizzazione a procedere.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Servizi competenti Art. 60 ¹Il Servizio di vigilanza decide in merito all'accesso e all'utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale. ²Gli ingegneri geometri revisori e il Servizio di vigilanza sono competenti per la diffusione degli estratti e delle valutazioni della misurazione ufficiale. ³Il rilascio di estratti giuridicamente vincolanti è di esclusiva competenza degli ingegneri geometri revisori.</p>	<p>Servizi competenti Art. 60 ⁴Il Servizio di vigilanza decide in merito all'accesso e all'utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale. ²Gli ingegneri geometri revisori e il Servizio di vigilanza sono competenti per la diffusione degli estratti e delle valutazioni della misurazione ufficiale. ³Il rilascio di estratti giuridicamente vincolanti è di esclusiva competenza degli ingegneri geometri revisori.</p>

Viene mantenuto invariato il cpv. 1 esistente. Il contenuto del cpv. 2 viene spostato nell'art. 47 del regolamento sulla misurazione ufficiale, mentre il cpv. 3 è inglobato nell'art. 9 cpv. 2 LMU.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Emolumenti per l'autenticazione Art. 61a Gli emolumenti per l'autenticazione di estratti sono stabiliti dall'OTEMU.</p>	<p>Emolumenti per l'autenticazione Art. 61a Gli Per l'ammontare degli emolumenti per l'autenticazione di estratti sono stabiliti dall'OTEMU è applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.</p>

L'inizio dell'articolo specifica che concerne non gli emolumenti in quanto tali, ma il loro ammontare. Il riferimento successivo invece deve essere modificato, visto che l'art. 73a OTEMU è stato abrogato. Gli emolumenti per l'autenticazione di estratti sono ora regolati a livello cantonale, in particolare nel decreto esecutivo concernente la tariffa per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale del 17 dicembre 2002. L'ammontare degli emolumenti rimane invariato.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Registri fiscali</p> <p>Art. 72 Le spese di compilazione dei registri fiscali sono ripartite tra il Cantone e il Comune nella misura del 50% ciascuno.</p>	<p>Registri fiscali</p> <p>Art. 72—Le spese di compilazione dei registri fiscali sono ripartite tra il Cantone e il Comune nella misura del 50% ciascuno.</p>

I registri fiscali non fanno parte delle componenti della MU. L'esigenza di avere a disposizione questi documenti è manifestata da sempre meno comuni. Inoltre si tratta di un doppione della banca dati cantonale delle stime, che potrà essere in futuro messa a disposizione direttamente dal Cantone ai comuni. Per questi motivi il Cantone non si assume più la metà delle spese di compilazione e questo aspetto non è più da regolare nella LMU. Il comune che desidera mantenere questi documenti ne assume i costi. L'impatto finanziario è trascurabile.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Tenuta a giorno permanente</p> <p>Art. 73 ¹Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate.</p> <p>²Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono a carico del Cantone.</p> <p>³Le spese di tenuta a giorno riguardanti i livelli d'informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli» beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.</p> <p>⁴Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti i livelli d'informazione «nomenclatura», «spostamenti di terreno permanenti», «indirizzi degli edifici», e «suddivisioni amministrative» sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.</p>	<p>Tenuta a giorno permanente</p> <p>Art. 73 ¹Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate, esse sono a carico del proprietario del fondo.</p> <p>²Nel caso di oggetti realizzati, in conformità della legge edilizia, da oltre dieci anni e non segnalati con il sistema di comunicazione, le spese di tenuta a giorno sono a carico del comune.</p> <p>³Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono a carico del Cantone.</p> <p>³Le spese di tenuta a giorno riguardanti i livelli d'informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli» beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.</p> <p>⁴Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati riguardanti i livelli d'informazione la «nomenclatura», gli «spostamenti di terreno permanenti», gli «indirizzi degli edifici», e le «suddivisioni tecniche e amministrative» sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40% per cento. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.</p>

L'aggiunta al cpv. 1 permette di evitare problematiche (reclami, incomprensioni, ecc.) che si sono evidenziate nel corso del tempo relative a chi deve assumersi i costi per la tenuta a giorno fatturati dall'ingegnere geometra revisore e al loro incasso. Il sistema di comunicazione per la tenuta a giorno permanente funziona bene e nel corso degli ultimi decenni è stato ulteriormente migliorato. Nonostante ciò capita sporadicamente che oggetti sottoposti ad annuncio continuo, specialmente in passato, non siano stati comunicati oppure ciò è avvenuto con molto ritardo; in alcuni casi si sono constatati anche abusi edilizi.

Di conseguenza può capitare che la tenuta a giorno permanente (che è imprescrittibile) venga eseguita solo dopo diversi anni, indipendentemente dalla volontà dell'ingegnere geometra. Nel frattempo chi ha causato le spese, per esempio, non è più reperibile o non è più proprietario dell'oggetto. Il diritto dell'ingegnere geometra a incassare il dovuto per il suo lavoro di rilevamento è più che legittimo. Pertanto le spese vengono addebitate all'attuale proprietario.

Sempre in questo ambito, con il nuovo cpv. 2 si vuole regolare il pagamento delle spese di tenuta a giorno permanente, se si verificano tre condizioni concomitanti. Dimostrato che in questi casi particolari chi ha causato le spese ha agito in modo corretto, tempestivo e conforme alla legge edilizia cantonale e comunale, presentando una formale domanda o notifica di costruzione, mentre è il sistema di comunicazione, nel quale il comune ha un ruolo fondamentale, a non aver funzionato, quest'ultimo è chiamato a farsi carico delle spese. Il termine di 10 anni è un intervallo sufficientemente ampio per escludere che si tratti di un ritardo e per contro attribuire la mancata tenuta a giorno a un'irregolarità o a un malfunzionamento del sistema di comunicazione.

L'impatto finanziario di questa modifica per il comune è difficilmente quantificabile in quanto dipendente dalla qualità della tenuta a giorno di ogni singolo comune eseguita nel passato. L'esperienza finora acquisita ha dimostrato ad ogni modo che questa misura toccherebbe solo pochi comuni e con importi che non dovrebbero superare 2-3'000.- fr. all'anno. Ad ogni modo ogni singolo caso che dovesse presentarsi andrebbe preventivamente analizzato e preavvisato dal comune.

L'abolizione dei sussidi cantonali per la tenuta a giorno permanente si traduce nella cancellazione del cpv. 3. Questa proposta si inserisce nell'ambito delle possibili misure per il contenimento della spesa rispettivamente per il riequilibrio finanziario del Cantone Ticino. Ulteriori dettagli e la stima dell'impatto finanziario sono esposti nel capitolo 3.

Come evidenziato anche nella guida di swisstopo, il nuovo modello di geodati della MU, che sarà introdotto anche in Cantone Ticino entro fine 2027, non è più strutturato in livelli d'informazione, ma è costituito da diversi moduli. In questo senso, il cpv. 4 deve essere rivisto nella forma, ma non nel contenuto. La ripartizione delle spese è immutata.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Tenuta a giorno periodica Art. 74 cpv. 1 e 3</p> <p>¹Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale, dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.</p> <p>³Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.</p>	<p>Tenuta a giorno periodica Art. 74 cpv. 1 e 3</p> <p>¹Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale, e dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone e del comune nella misura del 50% per cento ciascuno.</p> <p>³Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.</p>

Nel cpv. 1 solo una piccola correzione redazionale, mentre si propone l'eliminazione del cpv. 3. Coerentemente con la rinuncia da parte del Cantone a partecipare alle spese di compilazione dei registri fiscali (cfr. commento art. 72), per gli stessi motivi, anche la presa a carico delle spese di tenuta a giorno periodica degli stessi registri è depennata. L'impatto finanziario è trascurabile.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Nel caso di eventi naturali Art. 75</p> <p>¹Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 danneggiati da eventi naturali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.</p> <p>²Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.</p>	<p>Nel caso di eventi naturali Art. 75</p> <p>¹Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 danneggiati da eventi naturali sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% per cento al 40% per cento a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.</p> <p>²Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% per cento al 40% per cento a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.</p>

Si propone di svincolare l'ammontare del sussidio cantonale dal valore ufficiale di stima e parallelamente di fissare l'aliquota di partecipazione alle spese di ripristino sulla base delle zone del piano regolatore comunale. I dettagli sono definiti all'art. 66 del regolamento sulla misurazione ufficiale. Questa modifica non ha ripercussioni finanziarie.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Capitolo 3</p> <p>Sicurezza, digitalizzazione provvisoria e consultazione dei dati della misurazione ufficiale</p>	<p>Capitolo 3^{terzo}</p> <p>Sicurezza, digitalizzazione provvisoria e rilascio di informazioni sui dati della misurazione ufficiale</p>

La modifica del titolo del Capitolo 3 deriva dall'abrogazione dell'art. 77 (cfr. commento art. 77) e dalla modifica dell'art. 78 (cfr. commento art. 78).

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Digitalizzazione provvisoria quale conservazione straordinaria</p> <p>Art. 77 ¹Il Cantone si assume le spese di digitalizzazione provvisoria nella misura del 50% della spesa complessiva. ²La spesa residua della digitalizzazione provvisoria, dedotti le indennità cantonali e federali, è a carico del Comune.</p>	<p>Digitalizzazione provvisoria quale conservazione straordinaria</p> <p>Art. 77 ¹Il Cantone si assume le spese di digitalizzazione provvisoria nella misura del 50% della spesa complessiva. ²La spesa residua della digitalizzazione provvisoria, dedotti le indennità cantonali e federali, è a carico del Comune.</p>

Nel Cantone Ticino non vengono più eseguite opere di digitalizzazione provvisoria (cfr. commento art. 45), nemmeno a carattere di conservazione straordinaria. Anche l'art. 77 è quindi abrogato.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Consultazione</p> <p>Art. 78 cpv. 1</p> <p>¹La spesa per la consultazione dei dati della misurazione ufficiale da parte di terzi presso l'ingegnere geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del comune.</p>	<p>Rilascio di informazioni</p> <p>Art. 78 cpv. 1</p> <p>¹La spesa per la consultazione dei il rilascio di informazioni sui dati della misurazione ufficiale a terzi da parte di terzi presso dell'ingegnere geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del comune.</p>

Il testo del cpv. 1 così come il marginale dell'articolo sono stati adattati, per maggior chiarezza e per corrispondenza con la terminologia utilizzata nella tariffa stabilita dal Consiglio di Stato, ossia nel decreto esecutivo concernente la tariffa per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale del 17 dicembre 2002. Inoltre la formulazione è stata rivista, in modo da intendere che per avere informazioni sui dati della MU non forzatamente ci si deve recare di persona presso l'ingegnere geometra.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Spese per la gestione</p> <p>Art. 81 ¹Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni, dedotte le indennità federali e cantonali, sono a carico del comune.</p> <p>²Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d'archiviazione che sono interamente a carico del comune.</p>	<p>Spese per la gestione</p> <p>Art. 81 ⁴Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni, dedotte le indennità federali e cantonali, sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 20 per cento, ad eccezione delle spese d'archiviazione che sono interamente a carico del comune.</p> <p>²Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d'archiviazione che sono interamente a carico del comune.</p>

La Confederazione non versa più il sussidio per le spese di gestione della MU secondo il vecchio regime. L'articolo è adattato di conseguenza. Esso non cambia sostanzialmente nel contenuto, ma ne viene semplificata la forma, unendo i 2 capoversi in uno solo. L'impatto finanziario è trascurabile.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura</p> <p>Art. 83 Il Comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione ufficiale allestiti secondo il diritto previgente.</p>	<p>Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura</p> <p>Art. 83 Il comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione ufficiale ancora in vigore, allestiti secondo il diritto previgente.</p>

Viene ripresa la specifica indicata nel regolamento sulla misurazione ufficiale. In questo modo è chiaro che l'obbligo di assicurazione si limita alla MU secondo il vecchio regime ancora in vigore.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Misurazioni provvisorie e mappe censuarie aggiornate</p> <p>a) procedura</p> <p>Art. 85 ¹L'approvazione e la messa in vigore delle mappe censuarie aggiornate e delle misurazioni provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente sono subordinate alla procedura di deposito pubblico.</p> <p>²Esperita la procedura di deposito pubblico, il Consiglio di Stato approva la misurazione conferendole carattere ufficiale.</p> <p>³Ad approvazione avvenuta, la misurazione servirà di base per le operazioni a registro fondiario provvisorio.</p>	<p>Misurazioni provvisorie e mappe censuarie aggiornate</p> <p>a) procedura</p> <p>Art. 85 ⁴L'approvazione e la messa in vigore delle mappe censuarie aggiornate e delle misurazioni provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente sono subordinate alla procedura di deposito pubblico.</p> <p>²Esperita la procedura di deposito pubblico, il Consiglio di Stato approva la misurazione conferendole carattere ufficiale.</p> <p>³Ad approvazione avvenuta, la misurazione servirà di base per le operazioni a registro fondiario provvisorio.</p>

Come già accade per la digitalizzazione provvisoria, non vengono più eseguiti nemmeno lavori di misurazione provvisoria o di aggiornamento di mappe censuarie. Opere di questo tipo appartengono al passato. L'art. 85 pertanto viene abrogato.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>b) tenuta a giorno</p> <p>Art. 86 ¹Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l'approvazione cantonale, all'ingegnere geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno.</p> <p>²Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.</p>	<p>b) Tenuta a giorno</p> <p>Art. 86 ¹Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l'approvazione cantonale, all'ingegnere geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno.</p> <p>²Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.</p>

Opere di misurazione provvisoria o di aggiornamento di mappe censuarie non vengono più eseguite (cfr. commento art. 85), ma in Cantone Ticino ne esistono ancora alcune in vigore che devono continuare ad essere tenute a giorno. A breve termine comunque esse saranno sostituite da MU secondo lo standard tecnico attuale. I lavori di primo rilevamento sono in corso o stanno per essere avviati. L'articolo deve per ora essere mantenuto, eliminando solamente la lett. b) dal marginale, visto che decade la lett. a) dell'art. 85.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>c) spese di esecuzione</p> <p>Art. 87 ¹Le spese di esecuzione del primo rilevamento sono a carico del Comune nella misura del 70% e del Cantone nella misura del 30%.</p> <p>²Le spese di esecuzione della compilazione dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.</p>	<p>e) spese di esecuzione</p> <p>Art. 87 ¹Le spese di esecuzione del primo rilevamento sono a carico del Comune nella misura del 70% e del Cantone nella misura del 30%.</p> <p>²Le spese di esecuzione della compilazione dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.</p>

Visto che opere di misurazione provvisoria o di aggiornamento di mappe censuarie non vengono più eseguite (cfr. commento art. 85), naturalmente anche il relativo articolo sulle spese viene abrogato.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>d) spese di tenuta a giorno</p> <p>Art. 88 ¹Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali sono a carico di chi le ha causate.</p> <p>²Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti le mutazioni di edificio e coltura beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.</p> <p>³Le spese di mutazione dei confini territoriali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.</p>	<p>e) Spese di tenuta a giorno</p> <p>Art. 88 ⁴Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate, esse sono a carico del proprietario del fondo.</p> <p>²Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti le mutazioni di edificio e coltura beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.</p> <p>³Le spese di mutazione dei confini territoriali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.</p>

Le modifiche apportate alle disposizioni sulle spese di tenuta a giorno permanente laddove vige la misurazione secondo il diritto attuale (cfr. commento art. 73) vengono applicate similmente anche in presenza di misurazione secondo il diritto previgente. Il cpv. 1 è dunque completato con l'indicazione del proprietario e il cpv. 2 è cancellato.

L'abolizione del sussidio ha un impatto finanziario trascurabile, visto che le misurazioni secondo il vecchio regime ancora in vigore sono poche e lo saranno ancora per breve tempo (cfr. commento art. 86).

Il cpv. 3 è pure stralciato perché laddove è ancora in vigore la misurazione secondo il diritto previgente non sono più previste mutazioni di questo genere.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>TAG periodica dei registri fiscali</p> <p>Art. 89 Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.</p>	<p>TAG periodica dei registri fiscali</p> <p>Art. 89 — Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.</p>

La disposizione concernente le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali della MU secondo il diritto in vigore è stralciata (cfr. commento art. 74). L'analogo trattamento è applicato alle stesse spese relative alla MU secondo il diritto previgente. L'impatto finanziario è trascurabile.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Consultazione e diffusione Art. 91 Per la consultazione e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria sono applicabili per analogia gli articoli del Titolo 9 e l'art. 78 della presente legge.</p>	<p>ConsultazioneRilascio di informazioni e diffusione Art. 91 Per la consultazione il rilascio di informazioni e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria sono applicabili per analogia gli articoli del Titolo 9X e l'art.articolo 78 della presente legge.</p>

La modifica effettuata all'art. 78, al quale tra l'altro questo articolo rimanda, viene applicata analogamente, pur riferendosi qui alla MU secondo il diritto previgente e non alla MU secondo il diritto in vigore.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Disposizioni transitorie Art. 92 ¹Per lavori di misurazione in corso prima dell'entrata in vigore della presente Legge rimangono applicabili le disposizioni della Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933. ²Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 resta applicabile il sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento MN03. ³Le spese per l'adeguamento al nuovo sistema di riferimento previsto dal diritto federale, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.</p>	<p>Disposizioni transitorie Art. 92 ¹Per lavori di misurazione in corso prima dell'entrata in vigore della presente Legge rimangono applicabili le disposizioni della Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933. ²Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 resta applicabile il sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento MN03. ³Le spese per l'adeguamento al nuovo sistema di riferimento previsto dal diritto federale, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone. Il passaggio al nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale deve essere completato entro il 31 dicembre 2027. Fino a tale data restano in vigore gli ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione.</p>

Le tre disposizioni transitorie attuali sono abrogate, mentre ne sono aggiunte due nuove. Nel dettaglio, il cpv. 1 si riferiva a lavori di misurazione (nel frattempo ultimati) avviati prima dell'entrata in vigore della LMU a novembre del 2005. Il cpv. 2 e il cpv. 3 disciplinavano il passaggio dal vecchio al nuovo sistema e quadro di riferimento planimetrico (progetto MN95). Quest'opera nazionale, che è stata eseguita contemporaneamente su tutti i dati della MU del Cantone Ticino, è terminata alla fine del 2016.

L'art. 32 cpvv. 2 e 3 OMU-DDPS prescrive che il passaggio al nuovo modello di geodati della MU, definito dalla Direzione federale delle misurazioni catastali, deve essere completato entro il 31 dicembre 2027. Non è possibile modificare il modello in tutta la Svizzera per una data di riferimento specifica. Ogni cantone deve perciò stabilire autonomamente il momento del cambio di modello per l'intero territorio cantonale e adeguare le proprie basi legali entro tale data. Fino al momento del cambio di modello, continuano a valere le disposizioni relative al modello dei dati attuale. Anche la conversione del linguaggio di descrizione del modello e di interscambio dei dati della MU deve essere completata entro il 31 dicembre 2027.

Nel nuovo cpv. 1 delle disposizioni transitorie viene ripreso lo stesso termine fissato dall'OMU-DDPS. L'intenzione è di utilizzare tutto il tempo concesso dalla Confederazione per il cambiamento di modello. Siccome il nuovo modello di geodati della MU è stato preparato sulla base della nuova norma relativa al linguaggio di descrizione, i due passaggi dovrebbero essere sincronizzati. Come raccomandato anche dalla guida di swisstopo, nel Cantone Ticino essi avverranno allo stesso tempo, per cui non è necessario specificare una seconda volta la stessa data. Il cpv. 1 si conclude specificando che fino alla fine del 2027 restano in vigore gli ampliamenti cantonali del modello dei dati (cfr. art. 16 cpvv. 1 e 2).

5. CONCLUSIONE

Con la modifica delle ordinanze federali e soprattutto con la modifica della LMU qui presentata, la MU può evolvere e meglio rispondere alle esigenze del futuro, sia dalla parte dei produttori e gestori che degli utilizzatori e consumatori. Allo stesso tempo essa abbandona definitivamente disposizioni, componenti e standard legati al vecchio regime.

In particolare i dati della MU vengono strutturati e messi a disposizione con un nuovo, modulare e flessibile modello di geodati, conformemente al diritto federale e cantonale in materia di geoinformazione, che sostituisce il precedente modello risalente al 2001 e non più completamente al passo con i tempi.

Aumentando la frequenza della tenuta a giorno e affinando il sistema di comunicazione, aspetti che sono stati trattati con la revisione dell'OMU e che verranno perfezionati con la prossima revisione del regolamento sulla misurazione ufficiale, si hanno dati della MU sempre più attuali e attendibili.

Il settore professionale può beneficiare di un maggior supporto nell'ambito di progetti pilota e innovativi. Inoltre viene introdotta la forma elettronica, sia per il deposito pubblico che per l'autenticazione dei documenti, seguendo l'orientamento cantonale verso il processo di digitalizzazione.

Interventi puntuali e ritocchi concernenti le prescrizioni tecniche e di dettaglio saranno più semplici e veloci, poiché andranno modificate le rispettive direttive e istruzioni e non le basi giuridiche, che con questa revisione sono state sgravate e snellite.

A livello federale gli aspetti finanziari sono ora di competenza dell'esecutivo, mentre a livello cantonale la revisione dei sussidi per la tenuta a giorno permanente contribuisce concretamente al riequilibrio finanziario del Cantone Ticino.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8592 del 25 giugno 2025

Disegno di

**Legge
sulla misurazione ufficiale
(LMU)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8592 del 25 giugno 2025,

decreta:

I

La legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU) è modificata come segue:

Componenti della misurazione ufficiale

Art. 2

Le componenti della misurazione ufficiale sono definite nell'articolo 5 dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).

Art. 3 cpv. 1

abrogato

Cantone

Art. 5

Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, gli adeguamenti particolari di interesse nazionale, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente.

Art. 6 cpv. 3

³Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici.

Art. 7 lett. i e j

- i) prescrivere che, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica;
- j) definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla legislazione federale.

Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali

Art. 8

¹Il Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali sottostà alla direzione specialistica autonoma di un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.

²Il Servizio di vigilanza è competente per:

- a) fissare la data d'esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni interessati;
- b) determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 ONGeo;
- c) determinare la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le modifiche del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le modifiche e comunicarle all'Ufficio federale di topografia, ai sensi dell'articolo 21 dell'ONGeo;
- d) sottoporre all'Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell'articolo 22 ONGeo;
- e) presentare la domanda all'Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 lettera c ONGeo;
- f) trasmettere gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel regolamento, per la loro archiviazione;
- g) assicurare la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN);
- h) emanare le istruzioni di servizio;
- i) allestire il piano di base.

³Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall'OMU e nella presente legge.

Ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri

Art. 9

¹La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all'ingegnere geometra, il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.

²L'ingegnere geometra e il rispettivo sostituto sono autorizzati a firmare i documenti di mutazione e a rilasciare gli estratti autenticati e le valutazioni del comune per il quale sono stati nominati per i lavori di tenuta a giorno permanente.

Art. 11 cpv. 1

¹La Commissione si occupa dell'evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze del deposito pubblico degli atti della misurazione ufficiale.

TITOLO III

abrogato

Art. 16

abrogato

Art. 18 cpv. 1

¹È vietato spostare, rimuovere o danneggiare i segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione (punti fissi).

Art. 18a cpv. 1

¹Per spostamenti, rimozioni o sostituzioni dei punti di misurazione (punti fissi) deve essere inoltrata, con sufficiente anticipo, una domanda di autorizzazione all'ingegnere geometra revisore della misurazione ufficiale interessata.

Art. 20 cpv. 3

³A semplice richiesta dell'ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra di essi da rami e cespugli.

Cessione di territorio di piccola entità e rettifica di confini territoriali comunali

a) in via bonale

Art. 24

¹La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall'ingegnere geometra revisore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.

²Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d'ufficio da parte dell'ingegnere geometra revisore.

³Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade, i corsi d'acqua e i limiti di proprietà e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un comune non ne risulti notevolmente diminuita.

Art. 30 cpv. 2

²Le proposte dell'ingegnere geometra di cui al capoverso 1 sono protocollate e inviate alle parti interessate e possono essere contestate in occasione del deposito pubblico della misurazione ufficiale; cresciuto in giudicato, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente ufficio dei registri per la sua conservazione come documento giustificativo.

d) acquisto delle proprietà o diritto limitato

Art. 32

Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è applicabile l'articolo 656 capoverso 2 CC.

Avviso e forma

Art. 35 cpv. 2

²La pubblicazione degli atti avviene in forma elettronica secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Opposizione

Art. 36

¹Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze del deposito pubblico che toccano i diritti reali dei proprietari fondiari entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

²Contraddizioni manifeste nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo e che non toccano i diritti reali dei proprietari fondiari possono essere segnalate all'ingegnere geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare.

Messaggio n. 8592 del 25 giugno 2025

Art. 38
abrogato

Art. 39 cpv. 1

¹Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP) rispettivamente della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione.

Capitolo secondo

Primo rilevamento, rinnovamento, adeguamenti particolari di interesse nazionale e tenuta a giorno periodica

Esecuzione dei lavori

Art. 40

L'esecuzione del primo rilevamento, del rinnovamento, degli adeguamenti particolari di interesse nazionale e della tenuta a giorno periodica è stabilita nei programmi di misurazione concordati con la Confederazione.

Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2

Art. 41

La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza del Servizio di vigilanza. L'esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni nei casi stabiliti dal regolamento.

Verifica

Art. 43

Terminata l'esecuzione dei lavori gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto tecnico vanno consegnati al Servizio di vigilanza per la verifica tecnica.

Aggiornamento dei dati del registro fondiario

Art. 44

Dopo l'approvazione dei lavori l'ingegnere geometra assunto trasmette tempestivamente i dati e i documenti previsti dal regolamento all'ufficio del registro fondiario competente.

Art. 44a-45

abrogati

b) in modo progressivo

Art. 47

Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno permanente.

Capitolo quarto

Tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale

Tenuta a giorno durante i lavori di misurazione e di raggruppamento di terreni

Art. 52 cpv. 1

¹La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante l'esecuzione dei lavori di misurazione e di raggruppamento terreni viene eseguita dall'ingegnere geometra revisore già incaricato dal comune.

Art. 53 cpv. 2 e 3

²È istituito l'obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte dell'ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Contro la decisione dell'ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall'intimazione.

³ *abrogato*

Art. 54 cpv. 1

¹Il Servizio di vigilanza è l'autorità cantonale incaricata della verifica periodica della gestione della misurazione ufficiale ai sensi del capitolo 5 OMU e della sezione 4 dell'ordinanza del DDPS concernente la misurazione ufficiale del 24 agosto 2023 (OMU-DDPS).

Art. 55 cpv. 1

¹L'ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del capitolo 5 OMU e della sezione 4 OMU-DDPS.

Rettifica di contraddizioni

a) Principio

Art. 56

Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono rettificate d'ufficio dall'ingegnere geometra revisore previa autorizzazione del Servizio di vigilanza.

Art. 60 cpv. 2 e 3

abrogati

Emolumenti per l'autenticazione

Art. 61a

Per l'ammontare degli emolumenti per l'autenticazione di estratti è applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

Art. 72

abrogato

Tenuta a giorno permanente

Art. 73

¹Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate, esse sono a carico del proprietario del fondo.

²Nel caso di oggetti realizzati, in conformità della legge edilizia, da oltre dieci anni e non segnalati con il sistema di comunicazione, le spese di tenuta a giorno sono a carico del comune.

³Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono a carico del Cantone.

⁴Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati riguardanti la nomenclatura, gli spostamenti di terreno permanenti, gli indirizzi degli edifici e le suddivisioni tecniche e amministrative sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40 per cento. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

Art. 74 cpv. 1 e 3

¹Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale e dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone e del comune nella misura del 50 per cento ciascuno.

(...)

³ *abrogato*

Nel caso di eventi naturali

Art. 75

¹Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 danneggiati da eventi naturali sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10 per cento al 40 per cento. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

²Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10 per cento al 40 per cento. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.

Capitolo terzo

Sicurezza e rilascio di informazioni sui dati della misurazione ufficiale

Art. 77

abrogato

Rilascio di informazioni

Art. 78 cpv. 1

¹La spesa il rilascio di informazioni sui dati della misurazione ufficiale a terzi da parte dell'ingegnere geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del comune.

Spese per la gestione

Art. 81

Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 20 per cento, ad eccezione delle spese d'archiviazione che sono interamente a carico del comune.

Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura

Art. 83

Il comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione ufficiale ancora in vigore, allestiti secondo il diritto previgente.

Art. 85
abrogato

Tenuta a giorno
Art. 86 marginale

Art. 87
abrogato

Spese di tenuta a giorno
Art. 88

Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate, esse sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 89
abrogato

Rilascio di informazioni e diffusione

Art. 91

Per il rilascio di informazioni e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria sono applicabili per analogia gli articoli del titolo IX e l'articolo 78.

Disposizioni transitorie

Art. 92

Il passaggio al nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale deve essere completato entro il 31 dicembre 2027. Fino a tale data restano in vigore gli ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2026.